



**Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica**

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

PIANO NAZIONALE PER LE DIGHE



REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO


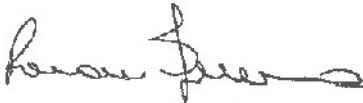
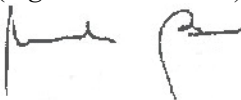
(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

PIANO NAZIONALE PER LE DIGHE

**PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI FINANZIABILI
MEDIANTE IL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020**

**INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA
DELLA DIGA DI GARCIA (PA) - n° Arch. 1377**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: 4.9		SCHEMA DI CONTRATTO	
DATA: APRILE 2020		SCALA:	
REV. 0.0			
CONSULENTE SPECIALISTICO <i>(Ing. Alphonso Cusmano)</i> 		IL PROGETTISTA <i>(Ing. Rosario Gennaro)</i> 	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO <i>(Ing. Marcello Bono)</i> 			



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

Via G.B. Lulli, 42 PALERMO (90145)

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

**PIANO NAZIONALE PER LE DIGHE
PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI FINANZIABILI
MEDIANTE IL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020
INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA
DELLA DIGA DI GARCIA (PA) – N. ARCH. 1377
CIG**

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(Art. 43, Comma 1, Regolamento Generale, D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i)

		<i>importi in euro</i>
1	Importo Lavori a Base d'Asta soggetti a ribasso	1.476.174,43
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	43.897,45
A	Totale lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed oneri sicurezza (1 + 2)	1.520.071,88
TOT	Totale appalto (A) al lordo del ribasso	1.520.071,88

***Il Responsabile Unico
del Procedimento***

***Il Progettista
(in fase di Esecutivo)
Ing. Rosario Gennaro***

INDICE

PREMESSA

I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del contratto.
- Art. 2 Ammontare del contratto.
- Art. 3 Condizioni generali del contratto.
- Art. 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Art. 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Art. 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
- Art. 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Art. 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Art. 9 Contabilità dei lavori.
- Art. 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Art. 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Art. 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Art. 13 Ritardo nei pagamenti.
- Art. 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Art. 15 Risoluzione del contratto.
- Art. 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Art. 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Art. 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Art. 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Art. 20 Subappalto.
- Art. 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Art. 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Art. 25 Clausole di autotutela
- Art. 26 Disposizioni di cui alla Legge Regionale 24 novembre 2008 n. 15
- Art. 27 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 28 Tutela della privacy
- Art. 29 Clausola risolutiva espressa
- Art. 30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
- Art. 31 Comunicazioni

CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMORepertorio n. _____
del _____**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori di **"PIANO NAZIONALE PER LE DIGHE - PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI FINANZIABILI MEDIANTE IL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI GARCIA (PA) - N. ARCH. 1377"**.

Le opere interesseranno varie zone ed impianti della Diga Garcia, in località Contessa Entellina (Palermo).

L'anno il giorno del mese di in Palermo presso gli uffici del CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO siti in Palermo, Via G.B. Lulli, 42

SONO PRESENTI:

Da una parte: il Sig., nato a il giorno, che interviene non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza del CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO con legale sede in Palermo (90145) Via G.B. Lulli, 42, codice fiscale e partita IVA 04559000825, di seguito nel presente atto denominato semplicemente CONSORZIO.

Dall'altra: il Sig., nato a il giorno residente a che interviene per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa con sede in (Prov.), Cod. Fisc./Part. IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente APPALTATORE.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- a) che il Consorzio di Bonifica 2 Palermo, costituito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 157 del 23/05/1997 e con sede legale in Palermo, via Giovan Battista Lulli n° 42, è il Concessionario/Gestore della diga di Garcia sul fiume Belice Sinistro;
- b) che con la pubblicazione delle Delibere CIPE n° 25/2016 e n° 26/2016 (rispettivamente in G.U.R.I. n° 266 del 14/11/2016 e G.U.R.I. n° 267 del 15/11/2016), in esito alla seduta CIPE del 01/12/2016 relativa alla definizione del *"Piano Operativo Infrastrutture"*, è stato adottato il *"Piano Nazionale per le dighe"* con risorse finanziarie derivanti dall'utilizzo del *"Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020"* per un importo totale di 293,30 milioni di Euro;
- c) che con la pubblicazione delle Delibere CIPE n° 25/2016 e n° 26/2016 (rispettivamente in G.U.R.I. n° 266 del 14/11/2016 e G.U.R.I. n° 267 del 15/11/2016), in esito alla seduta CIPE del 01/12/2016 relativa alla definizione del *"Piano Operativo Infrastrutture"*, è stato adottato il *"Piano Nazionale per le dighe"* con risorse finanziarie derivanti dall'utilizzo del *"Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020"* per un importo totale di 293,30 milioni di Euro;
- d) che a tale scopo il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo con atto di indirizzo di cui alla nota prot. n° 12 del 24/01/2017 ha disposto di avviare tutte le procedure amministrative per la redazione del Progetto *"Piano Nazionale per le dighe - Programmi infrastrutturali finanziabili mediante il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga di Garcia (PA) - n. arch. 1377"*, in coerenza con le finalità del suddetto piano procedendo, altresì, ad individuare le relative figure professionali, previa verifica delle risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, in possesso delle adeguate competenze tecniche e dei requisiti di legge;
- e) che il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo con propria Deliberazione n° 5 del 25/01/2017 ha nominato Responsabile Unico del Procedimento per il progetto in argomento l'ing. Marcello Bono, funzionario quadro e capo-settore "Progettazione, Lavori Pubblici e Gestione Dighe" dell'Ente e, con successiva Deliberazione n° 6 del 06/02/2017, e ha nominato progettista l'Ing. Rosario Gennaro;
- f) che le fonti di finanziamento del presente appalto sono fondi esterni gestiti dal Ministero delle Infrastrutture – Ufficio Tecnico per le Dighe;
- g) che con Delibera prot. n. _____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Piano Nazionale per le dighe - Programmi infrastrutturali finanziabili mediante il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga di Garcia (PA) - n. arch. 1377"*, redatto dal progettista (in fase esecutiva), Ing. Alphonso Cusmano, in ottemperanza al d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore (il "Regolamento"), dell'importo di € 1.520.071,88 (Euro Unomilioneconquacentocentoventimilazerottantuno/88), di cui € 1.476.174,43 (Euro Unomilionequattrocentosettantaseimilacentosettantaquattro/43) per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 43.897,45 (Euro Quarantatremilaottocentonovantasette/45) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

- h) che la redazione del progetto esecutivo è stato affidata ed autorizzata all'ing. Rosario Gennaro con Deliberazione n° 6 del 06/02/2017;
- i) che in detto progetto i relativi importi sono ulteriormente distinti in somme soggette a ribasso, pari ad € 1.476.174,43 (Euro Unomilionequattrocentosettantaseimilacentosettantaquattro/43) per lavori a corpo ed € 43.897,45 (Euro Quarantatremilaottocentonovantasette/45) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- j) che la determinazione del corrispettivo è stabilito a corpo, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i. e secondo quant'altro specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori di cui al presente contratto;
- k) che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data _____;
- l) che a seguito di apposita gara e come da verbale di gara in data _____, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa _____ che ha offerto un ribasso del _____ % (_____) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro _____ (_____);
- m) che in seguito a _____, il cui verbale di gara è conservato agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione, che ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data _____ (oppure) è stata approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni (oppure) è stata approvata unitamente al provvedimento di cui alla lettera d);
- n) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data _____, è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace in data _____ (se non è stato assunto un provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi della lettera c), aggiungere) unitamente con l'approvazione della proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi;
- o) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. ____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- p) che è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza che siano pendenti ricorsi;
- q) che è stata acquisita la certificazione della CC.IAA n. ____ del ____ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale e del direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965;
- r) che sono state acquisite le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 252/90 e s.m.i., dalle quali non risultano cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 10 della L. 575/1965, né risultano, in atto, tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la realizzazione di quanto indicato in premessa. Nel dettaglio sono previste in contratto:
 - a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro relativo agli **"INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI GARCIA (PA) - N. ARCH. 1377"**; completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
 - b) l'espletamento dell'iter autorizzativo e tecnico-amministrativo relativo alla esecuzione (i) di tutte le opere indicate in Contratto e nel progetto esecutivo posto a base di gara (dalla presa alla restituzione) nonché (ii) di quelle non esplicitamente indicate, ma propedeutiche - o complementari o comunque necessarie - alla realizzazione delle suddette opere, secondo le indicazioni della stazione appaltante. Nel caso indicato con (ii) resta a carico dell'Appaltatore anche la realizzazione delle opere di che trattasi.
 - c) l'espletamento di tutte le pratiche amministrative finalizzate all'esecuzione dei lavori;

- d) l'espletamento di tutte le rimanenti pratiche amministrative - nessuna esclusa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore dovrà occuparsi - sostenendo i relativi costi - del mantenimento della validità di tutti i nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti competenti;

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____.

Art. 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella misura del ____% (_____ per cento), ammonta a euro _____
(diconsi euro _____), di cui:
- a) euro _____ per lavori a corpo, esclusi costi della sicurezza da PSC.
- b) euro 43.897,45 per costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza,
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. La tipologia contrattuale dei lavori è disciplinata al comma 3.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo posto a base di gara, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l'elenco dei prezzi unitari, come definito all'art.7 comma 1, lettera d) del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.
4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Regione Sicilia.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i _____ signor _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____
_____ accesso presso _____,
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione delle prestazioni.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste all'art.23 del capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 7. Sospensioni e riprese delle prestazioni.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore.

La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
- L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
- L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Art. 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.
- Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
- Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..

Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00).
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all'accertamento degli adempimenti in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 90 % (novanta per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale,

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice.
2. La stazione appaltante deve di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articolo 54 del Capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice.
4. La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Art. 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata.

La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all'articolo 3, comma 4.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatorie economiche che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell'appalto.
5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti:
 - del progetto esecutivo relativo agli **"INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI GARCIA (PA) - N. ARCH. 1377"**, comprese le relazioni e le perizie specialistiche, come elencati nell'elenco allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 e come approvati dalla Stazione appaltante.
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera i);
 - e) il PSC e le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal CSE;
 - f) il POS;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40 e 42;
 - i) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell'articolo 27 del presente Capitolato;
 - l) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'articolo 24, comma 4, redatto dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 25. Clausole di autotutela

1. In ottemperanza a quanto disposto con Circolare 31 gennaio 2006, n. 593 emanata dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, all'appalto di cui al presente contratto si applicano le seguenti clausole:
 - la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
 - oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - l'Appaltatore si obbliga a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
 - l'Appaltatore si obbliga a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno partecipato alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
 - l'Appaltatore si obbliga espressamente a segnalare al Consorzio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). Si obbliga ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Art. 26. Disposizioni di cui alla Legge Regionale 24 novembre 2008 n. 15

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, l'Impresa aggiudicataria ha ottemperato all'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale il Consorzio farà confluire tutte le somme relative al presente appalto.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, il presente contratto sarà risolto di diritto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 27. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove si eseguono i lavori della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), ove presente, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - i In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa si impegna in fase di esecuzione del contratto a comunicare alla stazione appaltante:
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente comunicato per il presente appalto;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
 - ii l'impresa si impegna ad inserire le seguenti clausole nei contratti di subappalto ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

Art. (...)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

 1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*
 - iii gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al contratto dovranno riportare il Codice Identificativo Gara _____ rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Art. 28. Tutela della privacy

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in tema di trattamento di dati personali e sensibili, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali e sensibili, che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo e di essere a conoscenza dei reciproci diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 196/2003. Le Parti, pertanto, autorizzano il trattamento dei dati per i fini connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 29. Clausola risolutiva espressa

1. Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il presente contratto sarà risolto di diritto, qualora la prefettura di competenza comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che emergono con riferimenti all'impresa contraente elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Art. 30. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 32. Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, ovvero mediante espressa dichiarazione di ricezione (anche via telefax), se effettuata a mezzo telefax, sempre che la comunicazione sia indirizzata come segue:

- Se al Consorzio Bonifica 2 Palermo:
- Se all'Appaltatore:

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Consorzio Bonifica 2 Palermo

L'Appaltatore